

PU 50-1/2023 (porta riuniti PU 64-1/2023 e PU 66-1/2023)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Ignazio Tamponi	Presidente
Dott. Stefano Greco	Giudice
Dott. Bruno Malagoli	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei procedimenti riuniti iscritti al numero di ruolo 50-1/2023, 64-1/2023 e 66-1/2023 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di **ECO MASSA S.R.L.** (codice fiscale/P. IVA 03853370926), con sede in Cagliari nella Via Vincenzo Cuoco n.39,

proposta da

Piredda Matteo, nato a Carbonia il 22/12/1993, ivi res.te in Via R. Magritte 1, C.F. PRDMTT93T22B745W, elett.te dom.to in Cagliari, Via P. da Palestrina 28, presso lo studio dell'Avv. Lucio Corda che lo rapp.ta e difende unitamente all'Avv. Maria Luisa Biagetti in virtù di procura speciale allegata al ricorso

nonché da

Ilaria Cabras (C.F. CBRLRI88C64B354G), nata a Cagliari il 24.03.1988, residente in Settimo San Pietro nella Via Rossini n.10/E, **Flavia Pala** (C.F. PLAFLV55E57B745Z), nata a Carbonia (SU) il 17.05.1955, residente in Cagliari Via Monsignor Piovela n.17, **Antonietta Piludu** (C.F. PLDNNT73E56H118T), nata a Quartu Sant' Elena (CA) il 16.05.1973, residente in Capoterra (CA) nel Corso Gramsci n.84, **Serenella Siddi** (C.F. SDDSNL88R56B354S), nata a Cagliari il 16.10.1988, ivi residente nella Via Berlinguer n.17, rappresentate e difese dall'avv. Federico Orgiana (RGNFRC79B21I699A), elettivamente domiciliate presso il suo studio in Settimo San Pietro (CA) nella via San Salvatore n.127, giusta speciale in data 05.05.2022, resa in calce al ricorso introduttivo del procedimento unitario riunito 66-1/2023

e da



SANDEN INTERCOOL ITALY S.r.l. (P. IVA 03238930543) con sede legale in (06132) Perugia (PG), alla Via Sandro Penna 4, in persona dell'institutore pro tempore Dagioni Lorenzo, unitamente alla società **BAXI S.p.A. Società Unipersonale** (C.F. 12589530158 - P.IVA 02727440246), con sede legale in (36061) Bassano Del Grappa (VI), alla Via Trozzetti n. 20 in persona del legale rappresentante Signor Alberto Favero, entrambe rappresentate e difese dall'Avvocato Leonardo Vesci del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC leonardoveschi@ordineavvocatiroma.org, giusta delega a margine del ricorso introduttivo del procedimento unitario riunito 64-1/2023

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con distinti ricorsi gli istanti, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale.

In particolare, Piredda Matteo ha allegato e provato la sussistenza di un credito retributivo nei confronti della convenuta, portato in un decreto ingiuntivo per l'importo di € 5.145,26 non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo in data 4.5.2022.

Ilaria Cabras, Flavia Pala, Antonietta Piludu e Serenella Siddi hanno allegato e provato la sussistenza di un credito retributivo nei confronti della convenuta, oggetto di diffide accertative dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari-Oristano, tutte dichiarate esecutive in data 27.1.2023, aventi ad oggetto importi pari, rispettivamente, ad € 6.089,59, € 7.322,36, € 7.349,90 ed € 2.526,74.

La Sanden Intercool Italy s.r.l. ha allegato la sussistenza di un credito nei confronti della convenuta del complessivo importo di € 31.625,00, derivanti da 4 assegni (individuati in ricorso e parzialmente prodotti in copia agli atti) rimasti impagati.

Infine la BAXI s.p.a. ha allegato la sussistenza di un credito nei confronti della convenuta portato decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1877/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Cagliari in data 14 novembre 2022 (il decreto ingiuntivo non è stato prodotto agli atti).

Le istanze di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati nell'ambito dei procedimenti 50-1/2023, 64-1/2023 e 66-1/2023. I procedimenti sono stati riuniti all'udienza del 20.6.2023.

2. La società convenuta non si è costituita in giudizio.

4. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.

La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice



commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.

Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.

Nella vicenda che ci occupa, la debitrice non costituendosi in giudizio non ha fornito la dimostrazione della insussistenza dei requisiti dimensionali, e in ogni caso il superamento degli stessi si evince dal bilancio relativo all'esercizio 2021, nel quale risulta un attivo patrimoniale pari a € 1.020.877.

L'impresa convenuta, pertanto, è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.

3. Il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b) CCII, risulta sussistente, in assenza di elementi probatori di segno inverso, in ragione dell'esito negativo dell'esito negativo pignoramento presso terzi intentato dai lavoratori (docc. 3-5 del ricorso 50-1/2023, nonché docc. 7 e 8 del ricorso 66-1/2023) e dal mancato pagamento degli assegni emessi dalla convenuta in favore della società Sanden Intercool Italy s.r.l. rimasti impagati per Euro 23.625,00 (non risulta invece prodotto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo asseritamente emesso in favore della società BAXI s.p.a.).

4. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare il debito nei confronti dei lavoratori ricorrenti complessivamente pari ad Euro 28.433,85, unitamente al credito vantato dalla Sanden, limitatamente all'importo degli assegni rimasti non pagati, pari ad Euro 23.625,00.

5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.

P.Q.M.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società ECO MASSA S.R.L. (codice fiscale/P. IVA 03853370926), con sede in Cagliari nella Via Vincenzo Cuoco n.39,
2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatore la d.ssa Roberta Manca , con studio in Cagliari;
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 3.10.2023 ore 9.30 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del



- curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
 8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
 9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 05/07/2023 .

IL GIUDICE ESTENSORE

Bruno Malagoli

IL PRESIDENTE

Ignazio Tamponi



